



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Dipartimento Affari e relazioni istituzionali

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
Abteilung Europa



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
Ripartizione Europa



**Monitoraggio  
della normativa dell'Unione europea  
n. 5 - 6 (maggio - giugno 2012)**

## SOMMARIO

<b>FORMAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>3</b>
SEGNALAZIONE NOVITÀ	3
<i>NUOVE PROPOSTE MONITORATE</i>	3
<i>PROPOSTE IL CUI ITER SI È CONCLUSO</i>	4
<i>MONITORAGGIO DEI PROCESSI DECISIONALI - SCHEDA RIASSUNTIVA</i>	5
<i>SCHEDE ANALITICHE DEI PROCESSI MONITORATI</i>	15
<b>ATTUAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA</b>	<b>47</b>
SEGNALAZIONE NOVITÀ	47
<i>NUOVE DIRETTIVE DI INTERESSE PROVINCIALE</i>	47
<i>DIRETTIVE MONITORATE RECEPITE</i>	49
MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA	50
<i>SCHEDA RIASSUNTIVA PROCESSI DI RECEPIMENTO MONITORATI</i>	50
<i>SCHEDE ANALITICHE DEI PROCESSI DI RECEPIMENTO</i>	52
<b>SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA</b>	<b>57</b>
SEGNALAZIONE NOVITÀ	57



## FORMAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

### *Segnalazione novità*

#### NUOVE PROPOSTE MONITORATE

- *Nessuna novità da segnalare*



## PROPOSTE IL CUI ITER SI È CONCLUSO

- *Nessuna novità da segnalare*



## MONITORAGGIO DEI PROCESSI DECISIONALI - SCHEDA RIASSUNTIVA

AGRICOLTURA	5
AMBIENTE	8
ENERGIA	10
MERCATO INTERNO	10
POLITICA REGIONALE	11
POLITICA SOCIALE	13

DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
<b>AGRICOLTURA</b>				
<a href="#">COM (2010) 0375</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio	Modifica la direttiva 2001/18/CE introducendo la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare, a determinate condizioni, la coltivazione di OGM su tutto il loro territorio o parte di esso	Nessuna	In attesa di decisione del Consiglio  <i>ITER</i> ⇨ <a href="#">SCHEDA</a>	
<a href="#">COM (2010) 733</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli	Propone di aiutare i produttori agricoli nella comunicazione agli acquirenti e ai consumatori delle caratteristiche e delle modalità di produzione dei loro prodotti, al fine di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori	Nessuna	In attesa di decisione del PE	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	e prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno			
<a href="#">COM (2011) 525</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine	La proposta modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi relativi all'identificazione dei bovini e all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, introducendo anche nuove disposizioni (in particolare relative al termine per l'applicazione dei mezzi di identificazione, all'identificazione di animali provenienti da paesi terzi, all'identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro, alla rimozione o sostituzione dei mezzi di identificazione, alla formazione)	Nessuna	<i>ITER</i> ⇔ <a href="#">SCHEDA</a> In attesa di decisione del PE	
			<i>ITER</i> ⇔ <a href="#">SCHEDA</a>	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
<p><a href="#">COM (2011) 625</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento pagamenti diretti)</p> <p><a href="#">COM (2011) 626</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)</p> <p><a href="#">COM (2011) 627</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (regolamento sviluppo rurale)</p> <p><a href="#">COM (2011) 628</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale)</p> <p><a href="#">COM (2011) 629</a> Proposta di regolamento del Consiglio recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi</p>	<p>La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 (proposta di quadro finanziario pluriennale) delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione ha presentato un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020.</p>	<p>Nessuna</p>	<p>In attesa di decisione del PE</p>	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
<p>all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli</p> <p><a href="#">COM (2011) 630</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013</p> <p><a href="#">COM (2011) 631</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori</p>				
<b>AMBIENTE</b>				
<p><a href="#">COM (2006) 0232</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE</p>	<p>La decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente prevede tra i suoi obiettivi la tutela delle risorse naturali e l'incentivazione di un utilizzo sostenibile del suolo. La presente proposta di direttiva è finalizzata a proteggere il suolo e preservarne la capacità di svolgere indispensabili funzioni ambientali, so-</p>	<p>Nessuna</p>	<p>In attesa di decisione del Consiglio</p>	





DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	cioeconomiche e culturali. Il testo è fondato sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga"		<i>ITER</i> ⇌ <i>SCHEDA</i>	
<a href="#">COM (2008) 810</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	Gli obiettivi specifici della proposta di direttiva, che procede ad una revisione della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono: – ridurre i costi amministrativi tramite l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi superflui, senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente; – migliorare l'efficacia e l'attuazione della direttiva garantendo un maggiore rispetto delle disposizioni e riducendo comportamenti opportunistici (il cosiddetto <i>freeriding</i> ); – ridurre gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE fino a livelli che permettano di	Approvazione Consiglio (II lettura)	In attesa di pubblicazione	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	ottenere i maggiori benefici per la società		<i>ITER</i> ⇌ <a href="#">SCHEDA</a>	
<b>ENERGIA</b>				
<a href="#">COM (2011) 370</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE	Stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di un risparmio del 20% di energia primaria nel 2020 e di gettare le basi per realizzare ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica dopo tale data. Stabilisce inoltre norme atte a rimuovere gli ostacoli e a superare alcune carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia.	Nessuna	In attesa di decisione del PE  <i>ITER</i> ⇌ <a href="#">SCHEDA</a>	
<b>MERCATO INTERNO</b>				
<a href="#">COM (2008) 396</a> Proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE)	La proposta di regolamento concernente lo statuto della società privata europea è parte di un pacchetto di misure finalizzate ad assistere le piccole e medie imprese per migliorare le loro per-	Nessuna	In attesa di decisione del Consiglio  <i>ITER</i> ⇌ <a href="#">SCHEDA</a>	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
	formance nel mercato			
<a href="#">COM (2011) 895</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali	La proposta di direttiva sugli appalti e la proposta di nuova direttiva degli appalti in alcuni servizi pubblici, sostituiranno le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea	Nessuna	In attesa di decisione del PE  <i>ITER</i> ⇌ <a href="#">SCHEDA</a>	
<a href="#">COM (2011) 896</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici				
<a href="#">COM (2011) 897</a> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione	La direttiva istituisce norme relative alle procedure d'appalto applicate da amministrazioni aggiudicatrici per le concessioni (lavori o servizi) il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate	Nessuna	In attesa di decisione del PE  <i>ITER</i> ⇌ <a href="#">SCHEDA</a>	
<b>POLITICA REGIONALE</b>				
<a href="#">COM (2011) 615</a> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel	La proposta di regolamento istituisce una serie di norme comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo svi-	Nessuna	In attesa di decisione del PE	



DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006	<p>luppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).</p> <p>Il pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è volto a rilanciare attraverso il sostegno agli investimenti la crescita e l'occupazione in Europa e, oltre a quella in esame, comprende anche le seguenti proposte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- tre regolamenti specifici per il FERS (COM(2011) 614), il FSE (COM (2011) 607) e il Fondo di coesione (COM (2011) 612);</li><li>- due regolamenti concernenti l'obiettivo cooperazione territoriale europea (COM (2011) 611) e il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM (2011) 610);</li><li>- due regolamenti sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 608) e sul Programma per il cambiamento sociale e</li></ul>			





DOCUMENTO	OGGETTO	NUOVA TAPPA PROCEDURALE	STATO DELLA PROCEDURA	OSSERVAZIONI E NOTE
siglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	riodo di allattamento, modificando la direttiva 92/85/CEE		<i>ITER</i> ⇨ <a href="#">SCHEDA</a>	



## SCHEDE ANALITICHE DEI PROCESSI MONITORATI

COM (2010) 0375

### PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2001/18/CE PER QUANTO CONCERNE LA POSSIBILITÀ PER GLI STATI MEMBRI DI LIMITARE O VIETARE LA COLTIVAZIONE DI OGM SUL LORO TERRITORIO

<i>Settore:</i>	<b>Agricoltura</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione  Progetto di atto normativo trasmesso in data 23 luglio 2010 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 20 dicembre 2010	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo
<i>Base giuridica:</i>	Art. 114 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	13 luglio 2010	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/1623/2010) – CDR (CDR/2010/338)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b>		
<p>La direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, definiscono un quadro giuridico completo per l'autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM), pienamente applicabile agli OGM da utilizzare nell'UE ai fini della coltivazione come sementi o altri materiali di moltiplicazione delle piante. Quando un OGM è autorizzato ai fini della coltivazione a norma del quadro legislativo dell'UE sugli OGM e soddisfa, per quanto concerne la varietà da immettere in commercio, le prescrizioni della legislazione UE sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante, gli Stati membri non sono autorizzati a vietare, limitare o ostacolare la sua</p>		



libera circolazione nel loro territorio, tranne alle condizioni definite nella legislazione dell'UE.

L'esperienza ha dimostrato che la coltivazione degli OGM è una questione trattata in modo più approfondito dagli Stati membri, a livello centrale o a livello regionale e locale. Gli Stati membri devono poter adottare misure per limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso per motivi legati all'interesse pubblico diversi da quelli già previsti dalle norme UE armonizzate, che contemplano già procedure per tener conto dei rischi per la salute e per l'ambiente che un OGM destinato alla coltivazione potrebbe comportare. Tali misure devono inoltre essere conformi ai trattati, in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non e gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e agli obblighi internazionali pertinenti dell'Unione, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

Il Comitato accoglie con favore la proposta della Commissione volta a modificare la legislazione vigente in modo tale da accordare agli Stati membri una maggiore libertà di decidere in merito alle possibilità di limitare o vietare sul loro territorio le colture di organismi geneticamente modificati (OGM) autorizzati a livello dell'Unione europea; si compiace inoltre dell'apertura rappresentata dalla possibilità di tener conto di altri ordini di motivi (sociali, etici, di sostenibilità, ecc.) per vietare la coltivazione di OGM su un determinato territorio; chiede in particolare alla Commissione di precisare le esigenze e i criteri relativi all'attuazione delle nuove misure di limitazione eventualmente adottate e sottolinea l'imprescindibile necessità che gli enti regionali e locali siano associati alle decisioni riguardanti i territori di loro competenza; ritiene urgente prendere in considerazione le decisioni e i divieti adottati dagli Stati membri o dalle regioni, in quanto queste ultime, in un contesto di mercato trasparente per il consumatore, non devono essere esposte ad un vuoto giuridico; evidenzia alcune problematiche, che considera preliminari alla modifica della direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio: insufficienza delle norme in vigore relative all'etichettatura dei "prodotti derivati da OGM", insufficienza della procedura di valutazione del rischio e dei controlli, impatto negativo delle coltivazioni OGM sulle colture convenzionali o biologiche e sulle politiche di sviluppo rurale.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/7/03483	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Lepage Corinne (ALDE)	<b>Parere del PE in I lettura: T7-0314/2011 (05/07/2011)</b>
<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	14825/10 (sessione 3036 del 14/10/10) 18120/10 (sessione 3061 del 20/12/10)	





	7689/11 (sessione 3075 del 14/03/11) 11827/11 (sessione 3103 del 21/06/11) 18786/11 (sessione 3139 del 19/12/11) 7478/12 (sessione 3152 del 09/03/12) 11110/12 (sessione 3173 dell'11/06/12)	
--	--	--



COM (2010) 733

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI

<i>Settore:</i>	<b>Agricoltura</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione  Progetto di atto normativo trasmesso in data 8 febbraio 2011 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 15 novembre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo
<i>Base giuridica:</i>	Art. 118 e 43 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	10 dicembre 2010	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2011/811) – CDR (CDR/2011/14)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	
<p><b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b>  Propone di aiutare i produttori agricoli nella comunicazione agli acquirenti e ai consumatori delle caratteristiche e delle modalità di produzione dei loro prodotti, al fine di garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto, la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti, il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e l'integrità del mercato interno. Le misure contenute sono finalizzate a promuovere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione della politica di sviluppo rurale. Il regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che indicano o designano in particolare prodotti agricoli aventi: a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto, o b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.</p>		

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**



**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

il Comitato reputa che la qualità dei prodotti agricoli dell'UE sia uno dei principali valori aggiunti della PAC ed uno dei suoi maggiori punti di forza sui mercati mondiali e quindi che la politica di qualità debba costituire uno degli assi principali della PAC per il periodo successivo al 2013. Chiede che, nell'ambito della PAC futura, si adottino strumenti adatti per rafforzare, promuovere e accompagnare lo sviluppo dei regimi di qualità. Reputa che sia di fondamentale importanza preservare una ripartizione equilibrata dell'attività economica sul territorio dell'Unione europea, basandosi su modelli di sviluppo differenziati e che le zone rurali meno favorite possano mantenere una produzione agricola solo grazie a una differenziazione sui mercati basata sui regimi di qualità esistenti. Per il Comitato un approccio differenziato nei confronti dei mercati agricoli è particolarmente adatto per i prodotti di montagna e per le produzioni locali che potrebbero essere valorizzate nel quadro dei circuiti brevi: per questo reputa che una tutela sotto forma di denominazione "prodotto dell'agricoltura di montagna" contribuirebbe in maniera duratura allo sviluppo economico, all'assetto del territorio e alla protezione dell'ambiente. Il Comitato raccomanda, sulla scia dei pareri già adottati in materia, di escludere gli OGM dai disciplinari dei marchi ufficiali di qualità e chiede che la tutela internazionale delle indicazioni geografiche venga rafforzata.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: AGRI/7/04858	Commissione competente per il merito: Agricoltura e sviluppo rurale Relatore: García Pérez Iratxe (S&D)	
<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	17836/10 (sessione 3059 del 13/12/10) 8908/11 (sessione 3084 del 14/04/11)	



**COM (2011) 525**  
**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000**  
**PER QUANTO RIGUARDA L'IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DEI BOVINI E CHE SOPPRIME LE DISPOSIZIONI RELATIVE**  
**ALL'ETICHETTATURA FACOLTATIVA DELLE CARNI BOVINE**

<i>Settore:</i>	<b>Agricoltura</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione Dipartimento Lavoro e welfare  Progetto di atto normativo trasmesso in data 12 settembre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Agricoltura Ripartizione Sanità Agenzia provinciale per l'ambiente
<i>Base giuridica:</i>	Art. 43 e 168 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	30 agosto 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2011/1860 – CESE/2012/1311) – CDR	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> La proposta modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi relativi all'identificazione dei bovini e all'etichettatura facoltativa delle carni bovine, introducendo anche nuove disposizioni (in particolare relative al termine per l'applicazione dei mezzi di identificazione, all'identificazione di animali provenienti da paesi terzi, all'identificazione degli animali trasferiti da uno Stato membro ad un altro, alla rimozione o sostituzione dei mezzi di identificazione, alla formazione)		

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**



---

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

---

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

---

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇒ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/7/06728	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Auconie Sophie (PPE)	
<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	11690/12 (sessione 3180 del 26/06/12)	



**COM (2011) 625**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE NORME SUI PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI NELL'AMBITO DEI REGIMI DI SOSTEGNO PREVISTI DALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (REGOLAMENTO PAGAMENTI DIRETTI)

**COM (2011) 626**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI (REGOLAMENTO OCM UNICA)

**COM (2011) 627**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) (REGOLAMENTO SVILUPPO RURALE)

**COM (2011) 628**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (REGOLAMENTO ORIZZONTALE)

**COM (2011) 629**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RECANTE MISURE PER LA FISSAZIONE DI DETERMINATI AIUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI

**COM (2011) 630**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009 IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI PER IL 2013

**COM (2011) 631**

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1234/2007 IN ORDINE AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO E AL SOSTEGNO AI VITICOLTORI

<i>Settore:</i>	<b>Agricoltura</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione Direzione generale Progetto di atto normativo trasmesso in data 17 novembre	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Agricoltura



	2011 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 4 aprile 2012	
<i>Base giuridica:</i>	Art. 43 e 168 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	12 ottobre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2012/1050) – CDR (CDR/2012/65)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	

**SINTESI DELLA PROPOSTA:**

La proposta della Commissione relativa al Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 delinea il quadro di bilancio e i principali orientamenti per la politica agricola comune (PAC). Sulla base di tale proposta la Commissione ha presentato un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della PAC per il periodo 2014-2020

Le proposte di riforma si basano sulla comunicazione "La PAC verso il 2020" nella quale si illustravano le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipi della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio.

La PAC del futuro non sarà una politica che provvede solo per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Deve consentire di mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali. Nella proposta di quadro finanziario pluriennale si prevede di conservare l'attuale struttura a due pilastri della PAC, con una dotazione finanziaria per ciascun pilastro invariata, in termini nominali, ai livelli del 2013 e fermamente orientata al conseguimento di risultati nell'ambito delle principali priorità perseguite dall'Unione. Infine, per quanto riguarda le misure di mercato, il finanziamento della PAC sarà rafforzato attraverso due strumenti al di fuori del quadro finanziario pluriennale: 1) una riserva di emergenza per far fronte alle situazioni di crisi e 2) l'ampliamento della portata del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**



**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

Il Comitato delle regioni esprime il proprio punto di vista su alcuni aspetti della futura politica agricola, evidenziando in particolare: la necessità di mantenere un bilancio ambizioso in grado di affrontare temi quali la sicurezza alimentare, la sostenibilità, la competitività di tutte le forme di agricoltura e lo sviluppo equilibrato delle zone rurali; la necessità di una disciplina pubblica dei mercati agricoli; una riconsiderazione della soppressione ed una di precedenti decisioni relative alle quote e ai diritti di impianto; la progressiva convergenza degli aiuti diretti a livello europeo al fine di garantire una maggiore equità nel modo in cui è distribuito il sostegno tenuto conto della situazione economica delle aziende agricole; la riduzione della soglia di degressività a 100.000 euro, con un tetto di 200 000 EUR per azienda; uno sforzo maggiore per promuovere le aree con handicap naturali permanenti, mettendo da parte fino al 10% dei fondi nell'ambito del primo pilastro della PAC; maggiore flessibilità delle misure ambientali; il mantenimento del sostegno accoppiato ed un'estensione per le aree fragili; l'introduzione di sottoprogrammi tematici per promuovere lo sviluppo rurale in zone periurbane; il supporto per la ricerca agricola e l'innovazione, accantonando il 10% dei fondi del secondo pilastro della PAC per questa priorità.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

**⇨ ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier:	Commissione competente per il merito: Agricoltura e sviluppo rurale - Relatori:	
AGRI/7/07515	COM (2011) 625 - Capoulas Santos Luis Manuel (S&D)	
AGRI/7/07522	COM (2011) 626 - Dantin Michel (PPE)	
AGRI/7/07529	COM (2011) 627 - Capoulas Santos Luis Manuel (S&D)	
AGRI/7/07536	COM (2011) 628 - La Via Giovanni (PPE)	
	COM (2011) 629 -	
AGRI/7/07543	COM (2011) 630 - Capoulas Santos Luis Manuel (S&D)	
AGRI/7/07550	COM (2011) 631 - Dorfmann Herbert (PPE)	

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
COM (2011) 625	16754/11 (sessione 3123 del 14/11/11) 9106/2012 (sessione 3161 del 26/04/2012) 9625/12 (sessione 3165 del 15/05/2012) 11179/12/ (sessione 3176 del 18/06/2012)	
COM (2011) 626	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 5586/12 (sessione 3140 del 23/01/12)	





	11179/12/ (sessione 3176 del 18/06/2012)	
COM (2011) 627	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 18708/11 (sessione 3137 del 15/12/11) 9625/12 (sessione 3165 del 15/05/2012) 11179/12/ (sessione 3176 del 18/06/2012)	
COM (2011) 628	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 9625/12 (sessione 3165 del 15/05/2012) 11179/12/12 (sessione 3176 del 18/06/2012)	
COM (2011) 629	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11)	
COM (2011) 630	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 11179/12/12 (sessione 3176 del 18/06/2012)	<b>Parere del PE in I lettura: T7-0288/2012 (04/07/2012)</b>
COM (2011) 631	15581/11 (sessione 3120 del 20/10/11) 11179/12/12 (sessione 3176 del 18/06/2012)	



**COM (2006) 0232**  
**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO E MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE**

<i>Settore:</i>	<b>Ambiente</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Territorio, ambiente e foreste Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione Dipartimento Lavoro e welfare  Progetto di atto normativo trasmesso in data 13 dicembre 2006 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 18 gennaio 2007	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Sviluppo del territorio Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano Ripartizione Sanità
<i>Base giuridica:</i>	Art. 192 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	22 settembre 2006	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2007/603) – CDR (CDR/2006/321)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> La decisione n. 1600/2002/CE che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente prevede tra i suoi obiettivi la tutela delle risorse naturali e l'incentivazione di un utilizzo sostenibile del suolo. La presente proposta di direttiva è finalizzata a proteggere il suolo e preservarne la capacità di svolgere indispensabili funzioni ambientali, socioeconomiche e culturali. Il testo è fondato sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga".		



La direttiva proposta contempla, tra l'altro, i seguenti elementi:

- istituzione di un quadro comune per la difesa del suolo;
- obbligo per i proprietari di terreni di adottare misure di precauzione nei casi in cui si possa presumere che l'utilizzo che fanno del suolo possa ostacolare in maniera rilevante le funzioni svolte dal suolo;
- individuazione delle aree a rischio di erosione, diminuzione di materia organica, salinizzazione, compattazione e smottamenti, e istituzione di programmi nazionali di misure di contrasto di tali fenomeni;
- misure per contenere l'immissione nel suolo di sostanze pericolose;
- istituzione di un inventario dei siti contaminati e di un meccanismo di finanziamento per la bonifica dei siti "orfani", preparazione di un rapporto sullo stato del suolo e formulazione di una strategia nazionale di bonifica dei siti contaminati individuati.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

Il Comitato delle Regioni ha approvato un parere congiunto sulla Strategia tematica per la protezione del suolo COM (2006) 231 e sulla presente proposta di direttiva. Il Comitato ritiene che, da un punto di vista ambientale, esistano valide ragioni per attuare una politica per il suolo a livello europeo e che una direttiva quale quella proposta dalla Commissione, volta a realizzare un esame della situazione per quanto concerne il degrado del suolo nell'Unione europea e a facilitare l'azione degli Stati membri, possa concretamente contribuire ad una gestione sostenibile del suolo, purchè essa sia caratterizzata da sufficiente flessibilità.

Il parere recepisce la preoccupazione delle regioni e degli enti locali per gli oneri amministrativi che il censimento delle aree a rischio, il riesame ogni dieci anni dell'elenco di queste ultime (articolo 6) e la revisione dell'inventario dei siti contaminati (articoli 10 e 11) possono comportare per queste amministrazioni ed auspica che alle autorità interessate non venga imposto alcun obbligo diretto in materia di pulizia e di controllo dei siti contaminati (articolo 13). Il Comitato, inoltre, suggerisce che la Commissione europea definisca un insieme di linee guida, comprendenti misure economicamente vantaggiose, alle quali gli Stati membri possano ispirarsi liberamente per comporre il proprio programma di misure.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

**⇨ ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/6/40878	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE)	<b>Parere del PE in I lettura: T6-0509/2007 (14/11/2007)</b>

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>



	6272/07 (sessione 2785 del 20/02/07) 11130/07 (sessione 2812 del 28/06/2007) 16183/07 (sessione 2842 del 20/12/2007) 13857/08 (sessione 2898 del 20/10/2008) 11259/09 (sessione 2953 del 25/06/2009) 7522/10 (sessione 3022 del 15/03/2010)	
--	--	--



**COM (2008) 810**  
**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)**

<i>Settore:</i>	<b>Ambiente</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Territorio, ambiente e foreste  Progetto di atto normativo trasmesso in data 12 gennaio 2009 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 5 novembre 2009	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Sviluppo del territorio Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Agenzia provinciale per l'ambiente
<i>Base giuridica:</i>	Art. 192 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	3/12/2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2009/1033) – CDR (CDR/2009/217)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di pubblicazione	

**SINTESI DELLA PROPOSTA:**

Gli obiettivi specifici della proposta di direttiva, che procede ad una revisione della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono: ridurre i costi amministrativi tramite l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi superflui, senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente; migliorare l'efficacia e l'attuazione della direttiva garantendo un maggiore rispetto delle disposizioni e riducendo comportamenti opportunistici (il cosiddetto *freeriding*); ridurre gli impatti sull'ambiente della raccolta, del trattamento e del recupero dei RAEE fino a livelli che permettano di ottenere i maggiori benefici per la società.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

Il Comitato conferma l'importanza di una soluzione appropriata delle questioni relative alla corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), tenuto conto del considerevole impatto di tali rifiuti sull'ambiente e sulla salute; sottolinea che, nella maggior parte degli Stati membri, sono gli enti regionali e



locali ad essere responsabili dell'attuazione della politica dell'UE in materia di gestione dei rifiuti. Esprime soddisfazione per l'iniziativa della Commissione europea volta a rifondere la direttiva e si compiace del fatto che nella proposta si sia tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Comitato nel precedente parere in materia, adottato nel 2000. Richiama l'attenzione sui ritardi accumulati nel recepimento della direttiva RAEE, che non consentono di garantire in tempo utile agli enti regionali e locali e ai produttori indicazioni chiare per la corretta applicazione della normativa; chiede che la nuova direttiva RAEE garantisca che i sistemi di conformità prevedano una compensazione adeguata e continua per gli enti regionali e locali interessati per qualsiasi onere finanziario o amministrativo che dovranno sostenere per attuare tale direttiva.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI** (art. 5 legge n. 11 del 2005):

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ENVI/6/70838	Commissione competente per il merito: Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare Relatore: Florenz Karl-Heinz (PPE)	<b>Parere del PE: T7- 0037/2011 (03/02/2011)</b> <b>Parere del PE (II lettura): T7-0009/2012 (19/01/2012)</b>
<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	7042/09 (sessione 2928 del 02/03/2009) 14361/09 (sessione 2968 del 21/10/2009) 10973/10 (sessione 3021 dell'11/06/2010) 18120/10 (sessione 3061 del 20/12/2010) 7689/11 (sessione 3075 del 14/03/2011)	<b>Approvazione del Consiglio: 13028/11 (sessione 3108 del 19/07/2011)</b> <b>Approvazione del Consiglio in II Lettura: 10760/12 (sessione 3172 dell'08/06/2012)</b>



**COM (2011) 370**  
**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E CHE ABROGA LE**  
**DIRETTIVE 2004/8/CE E 2006/32/CE**

<i>Settore:</i>	<b>Ambiente</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Territorio, ambiente e foreste Agenzia provinciale per l'energia  Progetto di atto normativo trasmesso in data 11 luglio 2011 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 15 novembre 2011	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Sviluppo del territorio Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Agenzia provinciale per l'ambiente Agenzia CasaClima
<i>Base giuridica:</i>	Art. 194 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	22/6/2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2011/1610) – CDR (CDR/2011/188)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	
<p><b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b>  La proposta costituisce una priorità strategica del Programma di lavoro della Commissione per il 2011, traducendo in misure vincolanti alcuni aspetti del Piano di efficienza energetica (PEE) adottato nel marzo 2011. Stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di un risparmio del 20% di energia primaria nel 2020 e di gettare le basi per realizzare ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica dopo tale data. Stabilisce inoltre norme atte a rimuovere gli ostacoli e a superare alcune carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia.  La direttiva è incentrata su misure che stabiliscono requisiti per il settore pubblico, sia per quanto riguarda la ristrutturazione di immobili di sua proprietà, sia l'applicazione di norme di efficienza energetica all'acquisto di immobili, prodotti e servizi. La proposta invita inoltre gli Stati membri a definire regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica, impone audit energetici obbligatori e periodici per le grandi imprese e stabilisce una serie di requisiti per le società del settore dell'energia in materia di misurazione e fatturazione. La proposta richiede agli Stati membri di adottare piani nazionali per il riscaldamento e il raffreddamento al fine di valorizzare le</p>		



potenzialità di generazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e per garantire che le norme di pianificazione territoriale siano conformi a tali disposizioni.

La proposta abroga la direttiva sulla cogenerazione (2004/8/CE) e quella sui servizi energetici (2006/32/CE) che non sono riuscite a sfruttare appieno le potenzialità di risparmio energetico.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

Il Comitato ricorda l'importanza assoluta del rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e del principio di sussidiarietà nell'applicazione delle misure di efficienza energetica; accoglie con favore la proposta di direttiva e le misure a favore dell'efficienza energetica proposte dalla Commissione al fine di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20 % di energia primaria entro il 2020; ritiene che la proposta di direttiva presenti alcune lacune e carenze, in particolare: - la limitazione dei settori di applicazione delle misure adottate; - il ruolo minore attribuito agli attori regionali e locali; - la mancanza di misure di sensibilizzazione dei cittadini, al di là di quelle adottate per promuovere l'informazione in tempo reale dei consumatori sul loro consumo di energia; - respinge la proposta di imporre al settore pubblico un tasso annuo del 3 % di ristrutturazione degli edifici di sua proprietà e l'acquisto di prodotti, servizi e edifici dalle elevate prestazioni energetiche.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

**⇨ ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: ITRE/7/06352	Commissione competente per il merito: Industria, ricerca ed energia Relatore: Turmes Claude (Verts/ALE)	

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	17398/11 (sessione 3127 del 24/11/11) 11135/12 (sessione 3175 del 15/06/12)	





COM (2008) 0396

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PRIVATA EUROPEA (SPE)

<i>Settore:</i>	<b>Mercato interno</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Direzione generale Dipartimento Affari istituzionali e legislativi  Progetto di atto normativo trasmesso in data 11 luglio 2008	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Presidenza, Ufficio affari del gabinetto
<i>Base giuridica:</i>	Art. 352 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Approvazione	
<i>Data della proposta:</i>	25 giugno 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<p><b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b>          L'iniziativa crea una nuova forma giuridica europea intesa a rafforzare la competitività delle PMI, facilitandone lo stabilimento e il funzionamento nel mercato unico. La proposta di statuto della SPE è adeguata alle esigenze specifiche delle PMI, consentendo agli imprenditori di costituire una SPE basandosi sulle stesse disposizioni di diritto societario, semplici e flessibili, in tutti gli Stati membri. La proposta mira inoltre a ridurre i costi legati al rispetto delle norme relative alla creazione e al funzionamento delle imprese causati dalle disparità tra le regole nazionali vigenti in materia. Non disciplina le questioni inerenti al diritto del lavoro e fiscale, alla contabilità o all'insolvenza della SPE, né si occupa dei diritti ed obblighi contrattuali della SPE o dei suoi azionisti/detentori di quote che siano diversi da quelli derivanti dall'atto costitutivo della SPE.</p>		

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**



---

SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):

---

CONFERENZA STATO-REGIONI:

---

⇨ ITER PROCEDURALE

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: JURI/6/64736	Commissione competente per il merito: Affari economici e monetari Relatore: Lehne Klaus-Heiner (PPE)	<b>Parere del PE: T6-0094/2009 (10/03/2009)</b>

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	16577/08 (sessione 2910 del 1/12/2008) 17076/09 (sessione 2982 del 3/12/2009) 10547/11 (sessione 3094 del 30/05/2011)	



COM (2011) 895

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI  
NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI

COM (2011) 896

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUGLI APPALTI PUBBLICI

<i>Settore:</i>	<b>Mercato interno</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  tutte le strutture  Progetto di atto normativo trasmesso in data 17 gennaio 2012	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  tutte le strutture
<i>Base giuridica:</i>	Art. 53.1 e artt. 62 e 114 (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	20 dicembre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2012/1039)– CDR (CDR/2012/99)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b>		
<p>La proposta di direttiva sugli appalti e la proposta di nuova direttiva sugli appalti per determinati servizi pubblici, sostituiranno le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo in materia di appalti pubblici dell'Unione europea.</p> <p>Gli obiettivi principali delle proposte sono due:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo, in materia di appalti. Ciò comporta, in particolare, una semplificazione e una maggior flessibilità dell'attuale normativa in materia di appalti pubblici. Procedure semplificate ed efficienti andranno a vantaggio di tutti gli operatori economici e favoriranno la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri.</li> <li>- Far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori</li> </ul>		



condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇒ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier:	Commissione competente per il merito: Mercato interno e protezione dei consumatori	
IMCO/7/08494	COM (2011) 895 – relatore: Marc Tarabella (S&D)	
IMCO/7/08495	COM (2011) 896 – relatore: Marc Tarabella (S&D)	

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
COM (2011)895	6675/12 (sessione 3147 del 20/02/2012)	
COM (2011)896	6675/12 (sessione 3147 del 20/02/2012) 10380/12 (sessione 3169 del 30/05/2012)	



COM (2011) 897

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

<i>Settore:</i>	<b>Mercato interno</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> tutte le strutture Progetto di atto normativo trasmesso in data 17 gennaio 2012 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 17 giugno 2012	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> tutte le strutture
<i>Base giuridica:</i>	Art. 53.1 e artt. 62 e 114 (TFUE)	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	20 dicembre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2012/1039) – CDR	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Parlamento	

**SINTESI DELLA PROPOSTA:**

L'aggiudicazione di concessioni di lavori è disciplinata da un numero limitato di disposizioni del diritto derivato UE, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del TFUE. Tale carenza provoca gravi distorsioni nel mercato interno, limitando l'accesso delle imprese europee, in particolare delle piccole e medie imprese, alle opportunità economiche offerte dai contratti di concessione. La mancanza di certezza giuridica è fonte di inefficienze e l'iniziativa ha lo scopo di ridurre l'incertezza che grava sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, a vantaggio di autorità pubbliche e operatori economici.

La proposta fornisce una definizione più precisa dei contratti di concessione e si basa sulle vigenti disposizioni in materia di concessioni di lavori pubblici adeguatamente modificate e integrate da una serie di disposizioni specifiche. Estende a tutte le concessioni di servizi la maggior parte degli obblighi attualmente previsti in materia di aggiudicazione delle concessioni di lavori pubblici. Inoltre introduce una serie di requisiti concreti e più precisi, applicabili alle diverse fasi del processo di aggiudicazione sulla base dei principi del trattato, nell'interpretazione che ne offre la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La proposta precisa i casi in cui i contratti stipulati tra amministrazioni aggiudicatrici non sono soggetti all'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**



---

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

---

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

---

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

---

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: IMCO/7/08518	Commissione competente per il merito: Mercato interno e protezione dei consumatori Relatore: Philippe Juvin (PPE)	

  

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	6675/12 (sessione 3147 del 20/02/2012) 10380/12 (sessione 3169 del 30/05/2012)	



COM (2011) 615

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE DISPOSIZIONI COMUNI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, SUL FONDO DI COESIONE, SUL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE E SUL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA COMPRESI NEL QUADRO STRATEGICO COMUNE E DISPOSIZIONI GENERALI SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE, SUL FONDO SOCIALE EUROPEO E SUL FONDO DI COESIONE, E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006**

<i>Settore:</i>	<b>Politica regionale</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Affari istituzionali e legislativi Dipartimento Lavoro e welfare Dipartimento Agricoltura turismo commercio e promozione  Progetto di atto normativo trasmesso in data 25 ottobre 2011 Progetto di parere del Comitato delle regioni trasmesso in data 4 aprile 2012	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Affari Comunitari Ripartizione Famiglia e politiche sociali Ripartizione Agricoltura
<i>Base giuridica:</i>	Art. 177 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	6 ottobre 2011	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE - CDR (CDR/2012/004)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del PE	

**SINTESI DELLA PROPOSTA:**

Nella proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione ha deciso che la politica di coesione deve restare un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario. Ha peraltro proposto importanti modifiche sul modo in cui la politica di coesione deve essere definita ed implementata. Tra gli elementi fondamentali della proposta si segnala: concentrazione delle risorse su un piccolo numero di priorità meglio collegate alla strategia Europa 2020, maggiore attenzione ai risultati, monitoraggio dei progressi nel raggiungimento degli obiettivi concordati, utilizzo dei meccanismi di condizionalità e semplificazione.



ne delle procedure. La proposta di regolamento istituisce una serie di norme comuni per gestire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è volto a rilanciare attraverso il sostegno agli investimenti la crescita e l'occupazione in Europa e, oltre a quella in esame, comprende anche le seguenti proposte:

- tre regolamenti specifici per il FERS (COM(2011) 614), il FSE (COM (2011) 607) e il Fondo di coesione (COM (2011) 612);
- due regolamenti concernenti l'obiettivo cooperazione territoriale europea (COM (2011) 611) e il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM (2011) 610);
- due regolamenti sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 608) e sul Programma per il cambiamento sociale e l'innovazione (COM (2011) 609)

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

Il Comitato delle regioni chiede un'adeguata dotazione di bilancio per la futura politica di coesione e invita a prendere in considerazione criteri diversi rispetto al PIL nella valutazione dei livelli di sviluppo e per la distribuzione delle risorse. Sostiene la proposta dalla Commissione e l'identificazione di due obiettivi principali ("investire nella crescita e nell'occupazione" e "cooperazione territoriale"), con il mantenimento del FSE nell'ambito della politica di coesione e chiedendo una maggiore flessibilità nella distribuzione dei fondi strutturali, adattandoli alle esigenze dei territori attraverso il coinvolgimento diretto degli enti locali e regionali. Il Comitato sostiene l'approccio del quadro strategico comune, auspicando una migliore integrazione dei fondi ed accogliendo con favore l'inclusione nel QSC del FEASR e del FEAMP, pur preservando le specificità di ciascun fondo. Respinge le condizionalità macroeconomiche, così come la riserva di performance, ritenendole in contrasto con gli obiettivi della politica di coesione. Sostiene invece la creazione di una riserva di flessibilità, con il disimpegno automatico di risorse e il finanziamento di iniziative sperimentali. Insiste sulla necessità di una reale semplificazione delle modalità di gestione, con particolare riguardo alle autorità di controllo e di audit.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

⇨ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: REGI/7/07479	Commissione competente per il merito: sviluppo regionale Relatore: van Nistelrooij Lambert (PPE) / Krehl Constanze Angela (S&D)	





<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	18720/11 (sessione 3138 del 16/12/2011) 8775/12 (sessione 3160 del 24/04/2012) 11690/12 (sessione 3180 del 26/06/2012)	



COM (2008) 426

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RECANTE APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO FRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RELIGIONE O LE CONVINZIONI PERSONALI, LA DISABILITÀ, L'ETÀ O L'ORIENTAMENTO SESSUALE**

<i>Settore:</i>	<b>Politiche sociali – parità di trattamento</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Affari istituzionali e legislativi  Progetto di atto normativo trasmesso in data 2 ottobre 2008 Progetto di parere del Comitato delle Regioni trasmesso in data 18 maggio 2009	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Presidenza, Ufficio affari del gabinetto Ripartizione Famiglia e politiche sociali Consigliera di parità Dott.ssa Simone Wasserer Assessore Dott. Ing. Roberto Bizzo
<i>Base giuridica:</i>	Art. 19 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Approvazione	
<i>Data della proposta:</i>	2 luglio 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2009/49) – CDR (CDR/2008/321)	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b> La proposta mira ad attuare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. Istituisce un quadro per il divieto della discriminazione fondata su tali motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione. La proposta completa l'attuale quadro normativo CE, applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale, che vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale		

**POSIZIONE DELLA PROVINCIA:**

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

Il Comitato appoggia il rinnovato impegno della Commissione a presentare nuove proposte per l'applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indi-



pendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e sottolinea che ciò deve basarsi sul riconoscimento e sul rispetto dei valori fondamentali condivisi a livello europeo. Rammenta che è necessario estendere la protezione contro la discriminazione a tutti i motivi di discriminazione enunciati all'articolo 13 del Trattato CE. Ribadisce che l'integrazione orizzontale della parità può essere realizzata soltanto attraverso un reale coinvolgimento degli enti regionali e locali, che sono i principali fornitori di servizi pubblici, in particolare nei settori della salute, dei servizi sociali e dell'istruzione, e hanno quindi un ruolo chiave nell'individuare e nel rendere disponibili informazioni sulle necessità dei gruppi di persone vulnerabili man mano che queste si manifestano. Ritiene che l'integrazione orizzontale della parità e la non discriminazione nella società in generale possano essere realizzate solo attraverso iniziative comuni con la società civile e con politiche di integrazione a tutti i livelli di governo.

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI** (art. 5 legge n. 11 del 2005):

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

➡ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: LIBE/6/65317	Commissione competente per il merito: Libertà civili, giustizia e affari interni Relatore: Buitenweg Kathalijne Maria (Verdi/ALE)	<b>Parere del PE: T6-0211/2009 (02/04/2009)</b>

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	13405/08 (sessione 2893 del 2/10/2008) 16825/08 (sessione 2916 del 16/12/2008) 9721/2/09 (sessione 2947 del 08/06/2009) 16611/09 (sessione 2980 del 30/11/2009) 10560/10 (sessione 3019 del 7/6/2010) 17323/10 (sessione 3053 del 6/12/2010) 11574/11 (sessione 3099 del 17/6/2011) 17943/11 (sessione 3131 dell'1-2/12/2011) 11386/12 (sessione 3177 del 21/06/2012)	



COM (2008) 637

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 92/85/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DI MISURE VOLTE A PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO**

<i>Settore:</i>	<b>Politiche sociali – parità di trattamento</b>	
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u>  Dipartimento Lavoro e welfare  Progetto di atto normativo trasmesso in data 21 ottobre 2008	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u>  Ripartizione Lavoro Ripartizione Sanità Assessore Dott. Ing. Roberto Bizzo
<i>Base giuridica:</i>	Artt. 153/157 TFUE	
<i>Procedura:</i>	Ordinaria	
<i>Data della proposta:</i>	3 ottobre 2008	
<i>Pareri obbligatori:</i>	CESE (CESE/2009/882) - CDR	
<i>Stato della procedura:</i>	In attesa di decisione del Consiglio	
<p><b>SINTESI DELLA PROPOSTA:</b>                  Il Consiglio europeo del marzo 2006 ha sottolineato la necessità di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata per ottenere la crescita economica, la prosperità e la competitività ed ha promosso il patto europeo per la parità tra uomini e donne. Nel dicembre 2007 il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare il quadro giuridico inerente la conciliazione tra vita professionale e vita privata e l'eventuale necessità di un suo miglioramento.                  La proposta ha lo scopo di migliorare la protezione offerta alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, modificando la direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. In particolare, la proposta estende la durata minima del congedo di maternità da 14 a 18 settimane, per consentire alla lavoratrice di riprendersi dai postumi del parto e per facilitare il ritorno sul mercato del lavoro al termine del congedo di maternità. La direttiva migliora i diritti in materia di occupazione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, contribuendo a conciliare vita professionale, privata e familiare.</p>		

**POSIZIONE DELLE PROVINCE:**



---

**SINTESI DEL PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI:**

---

**SINTESI PARERI TAVOLI DI COORDINAMENTO STATALI (art. 5 legge n. 11 del 2005):**

---

**CONFERENZA STATO-REGIONI:**

↪ **ITER PROCEDURALE**

<b>Parlamento:</b>	<i>Lavori in Commissione parlamentare:</i>	<i>Plenaria:</i>
Dossier: FEMM/6/68375	Commissione competente per il merito: Diritti della donna ed uguaglianza di genere Relatore: Estrela Edite (S&D)	<b>Parere del PE: T7-0373/2010 (20/10/2010)</b>

<b>Consiglio:</b>	<i>Discussioni:</i>	<i>Approvazione o posizione comune:</i>
	6854/09 (sessione 2930 del 9/03/2009) 9721/2/2009 (sessione 2947 del 08/06/2009) 17323/10 (sessione 3053 del 6/12/2010) 11574/11 (sessione 3099 del 17/06/2011) 17943/11 (sessione 3131 del 1-2/12/2011)	



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Dipartimento affari istituzionali e legislativi

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
Abteilung Europa



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
Ripartizione Europa



## ATTUAZIONE ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

### Segnalazione novità

#### NUOVE DIRETTIVE DI INTERESSE PROVINCIALE

AGRICOLTURA	47
DIRITTO DELLE IMPRESE	48
SPAZIO DI LIBERTÀ SICUREZZA GIUSTIZIA	48

DIRETTIVA	TERMINE DI RECEPIMENTO	SETTORE	OGGETTO	OSSERVAZIONI
<b>AGRICOLTURA</b>				
<a href="#">Direttiva 2012/14/UE della Commissione, dell' 8 maggio 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il metil nonil chetone come principio attivo nell'allegato I della direttiva</a>	30 aprile 2013	•Agricoltura / Armonizzazione delle legislazioni e polizia sanitaria / Settore fitosanitario	•Modifica la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	• Trasmesso a – Dipartimento lavoro e welfare
<a href="#">Direttiva 2012/15/UE della Commissione, dell' 8 maggio 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'estratto di marga come principio attivo nell'allegato I</a>	30 aprile 2013	•Agricoltura / Armonizzazione delle legislazioni e polizia sanitaria / Settore fito-	•Modifica la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	• Trasmesso a – Dipartimento lavoro e welfare



DIRETTIVA	TERMINE DI RECEPIMENTO	SETTORE	OGGETTO	OSSERVAZIONI
<a href="#">della direttiva</a>		sanitario		
<a href="#">Direttiva 2012/16/UE della Commissione, del 10 maggio 2012, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acido cloridrico come principio attivo nell'allegato I della direttiva</a>	30 aprile 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agricoltura / Armonizzazione delle legislazioni e polizia sanitaria / Settore fitosanitario</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmesso a               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dipartimento lavoro e welfare</li> </ul> </li> </ul>
<b>DIRITTO DELLE IMPRESE</b>				
<a href="#">Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese</a>	7 luglio 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diritto delle imprese / Diritto delle società</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE (interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmesso a               <ul style="list-style-type: none"> <li>– P.S. in materia di sviluppo delle reti telematiche</li> <li>– Dipartimento agricoltura, turismo, commercio e cooperazione</li> <li>– Dipartimento affari istituzionali e legislativi</li> </ul> </li> </ul>
<b>SPAZIO DI LIBERTÀ SICUREZZA GIUSTIZIA</b>				
<a href="#">Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali</a>	2 giugno 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spazio di libertà, sicurezza e giustizia / Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e doganale / Cooperazione di polizia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilisce norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell'accusa elevata a loro carico. Stabilisce altresì norme relative al diritto all'informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmesso a               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Avvocatura della Provincia</li> </ul> </li> </ul>





## DIRETTIVE MONITORATE RECEPITE

- *Nessuna novità da segnalare*



## Monitoraggio dei processi di recepimento delle direttive dell'Unione europea

### SCHEDA RIASSUNTIVA PROCESSI DI RECEPIMENTO MONITORATI

AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE	50
ENERGIA	51
POLITICA DEI TRASPORTI	51

DIRETTIVA	TERMINE RECEPIMENTO	MODALITA RECEPIMENTO		OSSERVAZIONI
		RECEPIMENTO PROVINCIALE	RECEPIMENTO STATALE	
<b>AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE</b>				
<a href="#">Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi</a>	14 dicembre 2011		Legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge Comunitaria 2010, art. 20	⇒ <a href="#">SCHEDA</a>
<a href="#">Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo</a>	7 gennaio 2013			⇒ <a href="#">SCHEDA</a>



DIRETTIVA	TERMINE RECEPIMENTO	MODALITA RECEPIMENTO		OSSERVAZIONI
		RECEPIMENTO PROVINCIALE	RECEPIMENTO STATALE	
<a href="#">e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)</a>			d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)	
<b>ENERGIA</b>				
<a href="#">Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia</a>	9 luglio 2012		d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)	⇒ <a href="#">SCHEDA</a>
<b>POLITICA DEI TRASPORTI</b>				
<a href="#">Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture</a>	16 ottobre 2013		d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)	⇒ <a href="#">SCHEDA</a>



## SCHEDE ANALITICHE DEI PROCESSI DI RECEPIMENTO

[Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi](#)

<b>Settore: AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE</b>		
<b>Strutture provinciali interessate:</b>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Agricoltura, turismo, commercio e promozione Dipartimento Territorio, ambiente e foreste Dipartimento Lavoro e welfare	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Ripartizione Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Sanità
<b>SINTESI DELLA DIRETTIVA:</b> La direttiva istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendo i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. Ai fini della sua attuazione, oltre a disposizioni puntuali relative a formazione, vendita di pesticidi, informazione e sensibilizzazione, di pratiche ed usi specifici, di indicatori di rischio, la direttiva prevede che gli Stati membri predispongano (art. 4) entro il 14 dicembre 2012 piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi quantitativi, gli obiettivi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente. Nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione, gli Stati membri devono tenere conto dell'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati.		
<b>POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)</b>		

### ⇨ ITER PROCEDURALE STATALE

<i>Disegno di legge:</i> <b>d.d.l. S. 2322B/C. 4059 - Legge comunitaria 2010</b>
<i>Conferenza Stato-Regioni:</i> 8 luglio 2010 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge) – <b>Schema di decreto legislativo all'esame della Conferenza Stato Regioni</b>
<i>RECEPITA:</i> <b>Legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge Comunitaria 2010, art. 20</b>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento affari istituzionali e legislativi

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
Abteilung Europa



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
Ripartizione Europa

⇨ **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**



[Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali \(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento\)](#)

<b>Settore: AMBIENTE, CONSUMATORI E TUTELA DELLA SALUTE</b>		
<b>Strutture provinciali interessate:</b>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Territorio, ambiente e foreste Agenzia provinciale protezione ambiente	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Agricoltura Ripartizione Turismo Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Ripartizione Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Sanità

**SINTESI DELLA DIRETTIVA:**

La direttiva modifica precedenti direttive comunitarie e procede alla loro rifusione, per ragioni di chiarezza, stabilendo norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali. Fissa inoltre norme intese a evitare o ridurre le emissioni delle attività industriali nell'aria, nell'acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso

**POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)**

⇒ **ITER PROCEDURALE STATALE**

*Disegno di legge: d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011)* – approvato dalla Camera il 2 febbraio 2012, esame del Senato in corso

*Conferenza Stato-Regioni: 27 luglio 2011 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)*

*RECEPITA:*

⇒ **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**



[Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia](#)

<b>Settore: ENERGIA</b>		
<b>Strutture provinciali interessate:</b>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Territorio, ambiente e foreste Agenzia provinciale per l'energia Dipartimento Lavori pubblici e mobilità	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Sviluppo del territorio Ripartizione Acque pubbliche ed Energia Ripartizione Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Edilizia abitativa Agenzia CasaClima s.r.l.

**SINTESI DELLA DIRETTIVA:**

La direttiva modifica e rifonde in un nuovo testo la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici ed ha lo scopo di chiarire, rafforzare ed ampliare il campo di applicazione, nonché di ridurre le notevoli differenze tra le pratiche in uso negli Stati membri in tale settore. Le disposizioni della direttiva disciplinano la gestione del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, la produzione di acqua calda, il condizionamento d'aria, la ventilazione e l'illuminazione degli edifici nuovi ed esistenti, residenziali e non residenziali.

**POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)**

⇒ **ITER PROCEDURALE STATALE**

*Disegno di legge: d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011) – approvato dalla Camera il 2 febbraio 2012, esame del Senato in corso*

*Conferenza Stato-Regioni: 27 luglio 2011 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)*

*RECEPITA:*

⇒ **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**

In corso adeguamento D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.



[Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture](#)

<b>Settore: POLITICA DEI TRASPORTI</b>		
<i>Strutture provinciali interessate:</i>	<u>Provincia autonoma di Trento</u> Dipartimento Lavori pubblici e mobilità	<u>Provincia autonoma di Bolzano</u> Ripartizione Mobilità Ripartizione Agenzia provinciale per l'ambiente Ripartizione Presidenza, Ufficio affari del gabinetto

**SINTESI DELLA DIRETTIVA:**

Modifica la direttiva 1999/62/CE al fine di incoraggiare gli Stati membri ad applicare tariffe differenziate per migliorare l'efficienza e le prestazioni ambientali del trasporto stradale di merci. Intende istituire un quadro che consenta agli Stati membri di calcolare e differenziare i prezzi dei pedaggi in funzione dei costi dell'inquinamento dovuto al traffico e della congestione in un modo compatibile con il mercato interno

**POSIZIONE DELLE PROVINCE: (RECEPIMENTO DIRETTO O ARTICOLO 105 Statuto)**

⇨ **ITER PROCEDURALE STATALE**

*Disegno di legge: d.d.l A.S. 3129 (legge comunitaria 2011) – approvato dalla Camera il 2 febbraio 2012, esame del Senato in corso*

*Conferenza Stato-Regioni: 27 luglio 2011 (parere favorevole sullo schema di disegno di legge)*

*RECEPITA:*

⇨ **ITER PROCEDURALE PROVINCIALE**





## SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

### Segnalazione novità

AGRICOLTURA	57
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI	58
LIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI	58
POLITICA SOCIALE	60
PREVIDENZA DEI LAVORATORI MIGRANTI	61

SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
<b>AGRICOLTURA</b>		
Corte di giustizia 24 maggio 2012 (C – 188/11)	Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia	Domanda di pronuncia pregiudiziale Agricoltura – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia – Regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 817/2004 – Sostegno ai metodi di produzione agroambientali – Controlli – Beneficiario di un aiuto all'agricoltura – Circostanza di aver impedito l'esecuzione del controllo in loco – Normativa nazionale che impone la restituzione di tutti gli aiuti erogati per diversi anni – Compatibilità "Il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1257/1999, non osta a una normativa nazionale per effetto della quale, nel caso in cui l'esecuzione di un controllo in loco delle superfici interessate sia stato impedito da parte dell'agricoltore beneficiario di un aiuto, tutti gli aiuti già erogati al medesimo nell'ambito di una misura agroambientale nel corso del periodo dell'impegno devono essere restituiti, an-



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
corché tali aiuti siano stati già versati per più anni.”		
<b>LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI</b>		
Corte di giustizia 14 giugno 2012 (C – 542/09)	Discriminazione in base alla nazionalità	<p>Ricorso per inadempimento (Paesi Bassi)                      Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle persone – Accesso all’istruzione dei lavoratori migranti e dei loro familiari – Finanziamento degli studi superiori compiuti fuori del territorio dello Stato membro interessato – Requisito della residenza                      “Il Regno dei Paesi Bassi, imponendo un requisito di residenza, consistente nella cosiddetta regola dei «3 anni su 6», ai lavoratori migranti e ai loro familiari al cui mantenimento essi continuano a provvedere, per permettere loro di ottenere il finanziamento degli studi superiori compiuti fuori dei Paesi Bassi, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992.”</p>
<b>LIBERTÀ DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		
Corte di giustizia 10 maggio 2012 (C – 357-359/10)	Direttiva servizi	<p>Domanda di pronuncia pregiudiziale                      Articoli 3 CE, 10 CE, 43 CE, 49 CE e 81 CE – Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articoli 15 e 16 – Concessione di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi o di altre entrate degli enti locali – Normativa nazionale – Capitale sociale minimo – Obbligo                      “Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione, come quella di cui trattasi nelle cause principali, la quale preveda:                      – l’obbligo, per gli operatori economici, salvo le società a prevalente partecipazione pubblica, di adeguare, se del caso, a 10 milioni di euro l’importo minimo di capitale sociale interamente versato al fine di essere abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni;                      – la nullità dell’affidamento di siffatti servizi ad operatori che non soddisfino tale requisito di capitale sociale minimo e</p>



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
Corte di giustizia 10 maggio 2012 (C – 368/10)	Appalti pubblici	<p>– il divieto di acquisizione di nuovi affidamenti o di partecipazione a gare indette per l'affidamento di tali servizi fino all'assolvimento del suddetto obbligo di adeguamento del capitale sociale.”</p> <p>Ricorso per inadempimento (Paesi Bassi) Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Appalto pubblico per la fornitura, l'installazione e la manutenzione di distributori automatici di bevande calde, e la fornitura di tè, di caffè e di altri ingredienti – Articolo 23, paragrafi 6 e 8 – Specifiche tecniche – Articolo 26 – Condizioni di esecuzione dell'appalto – Articolo 53, paragrafo 1 – Criteri di aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Prodotti biologici e del commercio equo e solidale – Utilizzo di marchi di qualità nell'ambito della formulazione di specifiche tecniche e di criteri di aggiudicazione – Articolo 39, paragrafo 2 – Nozione di “informazioni complementari” – Articolo 2 – Principi di attribuzione degli appalti – Principio di trasparenza – Articoli 44, paragrafo 2, e 48 – Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti – Livelli minimi di capacità tecniche e professionali – Rispetto dei “criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese “Poiché nell'ambito dell'aggiudicazione di un appalto pubblico per la fornitura e la gestione di macchine automatiche per il caffè, oggetto di un bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 agosto 2008, la provincia Noord-Holland: – ha stabilito una specifica tecnica incompatibile con l'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, nell'imporre che taluni prodotti da fornire presentassero un'ecoetichettatura determinata, invece di utilizzare specifiche dettagliate; – ha stabilito criteri di aggiudicazione incompatibili con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevedendo che il fatto che taluni prodotti da fornire presentassero determinati marchi di qualità avrebbe dato luogo all'assegnazione di un certo punteggio nell'ambito della selezione dell'offerta economicamente più vantag-</p>



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		<p>giosa, senza aver elencato i criteri sottesi a tali marchi di qualità né aver autorizzato che fosse fornita con ogni mezzo appropriato la prova che un prodotto soddisfaceva tali criteri sottesi;</p> <p>– ha stabilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato dagli articoli 44, paragrafo 2, e 48 della medesima direttiva imponendo, a titolo di requisiti d'idoneità e di livelli minimi di capacità enunciati nel capitolato d'onere applicabile nell'ambito del citato appalto, la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare "i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese", indicare come soddisfano tali criteri e "contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico", e</p> <p>– ha stabilito una clausola contraria all'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 2 di tale medesima direttiva imponendo la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare "i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese", indicare come soddisfano tali criteri e "contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico", il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle succitate disposizioni."</p>
<b>POLITICA SOCIALE</b>		
Corte di giustizia 7 giugno 2012 (C-132/11)	Direttiva 2000/78/CE	Domanda di pronuncia pregiudiziale Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Differenza di trattamento fondata sull'età – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Principi generali del diritto dell'Unione – Contratto collettivo – Mancata presa in considerazione, ai fini dell'inquadramento degli assistenti di volo di una compagnia aerea nella tabella retributiva, dell'esperienza lavorativa maturata presso un'altra compagnia appartenente allo stesso gruppo di imprese – Clausola contrattuale "L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		una disposizione di un contratto collettivo che, ai fini dell'inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest'ultimo e, pertanto, della determinazione dell'importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell'esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell'esperienza sostanzialmente identica maturata presso un'altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d'impresе."
<b>PREVIDENZA DEI LAVORATORI MIGRANTI</b>		
Corte di giustizia 12 giugno 2012 (C-611-612/10)	Regolamento (CEE) n. 1408/71	Domanda di pronuncia pregiudiziale Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a) – Articoli 45 TFUE e 48 TFUE – Lavoro temporaneo in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio viene di norma svolta l'attività – Prestazioni familiari – Normativa da applicare – Possibilità di concedere prestazioni per figli a carico da parte dello Stato membro in cui viene effettuato il lavoro temporaneo, ma che non è lo Stato competente – Applicazione di una norma anticumulo di diritto nazionale che esclude tale prestazione in caso di percepimento di una prestazione equiparabile in un altro Stato "Gli articoli 14, punto 1, lettera a), e 14 bis, punto 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, in forza di tali disposizioni, non sia designato come Stato competente, conceda prestazioni per figli a carico conformemente al suo diritto nazionale ad un lavoratore emigrante che svolga un lavoro temporaneo sul suo territorio in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, anche qualora venga accertato, in primo luogo, che il lavoratore di cui trattasi non ha subito nessuno svantaggio sul piano giuridico per aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, poiché ha conservato il suo diritto a prestazioni familiari della



SENTENZA	MATERIA	OSSERVAZIONI
		<p>stessa natura nello Stato membro competente, e, in secondo luogo, che né tale lavoratore né il figlio per il quale viene richiesta la suddetta prestazione risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro in cui è stato svolto il lavoro temporaneo.</p> <p>Le norme del Trattato FUE in materia di libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che esse ostano all'applicazione, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, di una norma di diritto nazionale, come quella di cui all'articolo 65 della legge tedesca relativa all'imposta sui redditi (Einkommensteuergesetz), nei limiti in cui essa comporta non una diminuzione dell'importo della prestazione a concorrenza di quello di una prestazione equiparabile percepita in un altro Stato, bensì l'esclusione di tale prestazione."</p>



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento affari istituzionali e legislativi

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  
Abteilung Europa



Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  
Ripartizione Europa